

Roma, febbraio 2022

Iscritti Gestione Separata Parasubordinati – contribuzione 2022

L'INPS, con circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022, fissa le nuove aliquote per la contribuzione alla Gestione Separata per i lavoratori parasubordinati, in vigore per l'anno 2022.

I criteri per determinare la contribuzione differiscono in base alle caratteristiche del lavoratore, distinguendo tra collaboratori e figure assimilate e professionisti titolari di partita IVA, come evidenziato nella seguente tabella:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll, compresi amministratori e sindaci	35,03% (33,00 IVS + 0,72 +1,31 Dis-Coll)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 IVS + 0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00% (IVS)
Liberi professionisti titolari di partita IVA	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00% (IVS)

L'aliquota contributiva e di computo (IVS) per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è pari al 33%, al 25% per i liberi professionisti titolari di partita IVA e al 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Il contributo dello 0,72 % (0,50%+0,22%) garantisce le tutele in caso di maternità e di malattia e gli assegni per il nucleo familiare.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) e l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente.

Diversamente avviene per i titolari di Partita Iva, per i quali il contributo è interamente a carico del professionista e viene versato tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il collaboratore titolare di Partita Iva ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il

professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

La rivalsa del 4% ha natura reddituale e non contributiva. Deve, quindi, essere assoggettata a ritenuta d'acconto e concorre, inoltre, a formare la base imponibile IVA. Se il professionista intende inserire in fattura la rivalsa INPS è tenuto a concordare tale applicazione con il proprio committente per iscritto, nel contratto di collaborazione.

Per il 2022 il massimale contributivo annuo è pari ad euro 105.014,00 ed il minimale di reddito ad euro 16.243,00. Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione alla contribuzione versata.

Tramite il file excel allegato sarà possibile calcolare la contribuzione, il costo aziendale ed il compenso netto, per tutte le tipologie di iscritti alla Gestione Separata. Per gli iscritti titolari di partita IVA è stato impostato esclusivamente il calcolo della contribuzione, poiché non è realizzabile un calcolo del netto che possa tenere conto di tutte le possibili variabili previste dalla normativa fiscale.

L'assicurazione in caso di disoccupazione DIS-COLL

La Dis-Coll è il trattamento di disoccupazione per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, finanziato con un contributo pari allo 0,51%, fino al 2021, elevato all'1,31% a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Continuano a restare esclusi dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

I beneficiari devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda ed iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

La Legge di Bilancio per il 2022 ha introdotto modifiche migliorative alla disciplina DIS-COLL, applicabili a coloro che cessano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Innanzitutto, è stata modificata la durata che, per chi è cessato entro il 31 dicembre 2021 è pari ad un massimo di sei mesi, con riferimento ai quali non è previsto l'accredito di contributi figurativi.

Le nuove disposizioni prevedono, invece, che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 in avanti la DIS-COLL sia corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, per una durata massima di 12 mesi, con riconoscimento d'ufficio della contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Per il calcolo della DIS-COLL si applicano i medesimi criteri e massimali previsti per la Naspi.

I requisiti che devono sussistere contestualmente al momento della presentazione della domanda sono, oltre allo stato di disoccupazione, un mese di contribuzione nella Gestione separata maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino all'evento di cessazione.

L'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa – ISCRO

È stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla Legge di Bilancio 178/2020 (art. 1, commi da 386 a 400), in attesa della definizione di una definitiva Riforma degli ammortizzatori sociali che comprenda tutte le tipologie del lavoro.

L'ISCRO è uno strumento di supporto economico pensato per i liberi professionisti in partita Iva iscritti alla Gestione separata INPS.

Viene erogata per sei mesi dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, da effettuarsi in modalità telematica entro il 31 ottobre di ogni anno. Nella richiesta dovranno anche essere autocertificati i redditi prodotti negli anni precedenti ed è previsto il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, da parte dell'INPS, per la verifica degli stessi.

Al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dell'indennità, con riferimento ai primi due punti, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro (importo che viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale. La chiusura della partita Iva mentre si percepisce il contributo determina la perdita del diritto e l'obbligo di restituzione degli importi erogati dopo la cessazione dell'attività.



L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, monitorata dall'ANPAL.

La misura del sussidio è pari al 25% dell'ultimo reddito certificato, su base semestrale, entro un limite minimo e massimo, fissati rispettivamente in 250 e 800 euro mensili. Per il periodo in cui si percepisce l'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Per fare fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'ISCRO, è previsto un incremento del contributo alla gestione separata, pari allo 0,26% per il 2021 e allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023.

L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito da lavoro e potrà essere richiesta una sola volta nel triennio di sperimentazione.